

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Verona, 14 aprile 2020

Prot. n. 68/20 – AG/sb

Circ. n. 68/AM/24 - 20

Oggetto: **EMERGENZA COVID 19 - ORDINANZA REGIONE VENETO SU SPOSTAMENTI E ATTIVITÀ ECONOMICHE, SOCIALI, COMMERCIALI**

Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 50 del 13/04/2020 l'ordinanza n. 40 del Presidente della Giunta regionale recante ulteriori disposizioni rispetto alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Le misure dell'ordinanza entrano in vigore dal 14 aprile 2020 e hanno durata fino al 3 maggio 2020 compreso.

Si segnalano in particolare le seguenti misure:

Per quanto riguarda le attività produttive:

Punto 1 - lettera m) tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;

Punto 1 - lettera p) in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi.

Per quanto riguarda gli spostamenti:

Punto 1 - lettera c) negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;

Punto 1 - lettera d) e uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;

Punto 1 - lettera e) è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

[Allegato testo Ordinanza n. 40/2020](#)

[Allegato testo D.P.C.M. 10/04/2020](#)

Distinti saluti

Il Direttore
Lorenzo Bossi

